

Il D.Lgs. 231/2001 si arricchirà degli illeciti sportivi

Analisi dell'imminente ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sul match fixing e del suo impatto sul sistema 231

Avv. Dario Moncalvo

ABSTRACT

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di affrontare l'analisi dell'imminente introduzione dei reati di frode sportiva e di esercizio abusivo delle attività di gioco e di scommessa nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001, così come previsto dal Disegno di legge A.C. 1638, attualmente in fase di approvazione presso la Camera dei Deputati.

Tenendo conto delle forti interrelazioni economiche che legano ormai l'universo delle competizioni sportive e quello della criminalità d'impresa, scopo della trattazione sarà quello di delineare il contesto normativo interno e sovranazionale volto al contrasto di tali derive criminali ed in conclusione, alla luce di quanto previsto nel DDL citato, analizzare l'impatto che l'introduzione nel catalogo 231 dei reati suddetti potrà avere in ottica di implementazione ed adeguamento dei protocolli di prevenzione contenuti nel Modelli 231 delle società coinvolte.

1. Premessa

La continua crescita commerciale e mediatica degli eventi sportivi di ogni genere ha determinato lo sviluppo – in particolare negli ultimi decenni – di nuove attività economiche, incentrate principalmente sugli ingenti interessi legati alle manifestazioni sportive ed al gioco d'azzardo ad esse correlato.

A tale evoluzione è conseguito il moltiplicarsi dei soggetti interessati a tutte le attività economiche legate direttamente o indirettamente al mondo dello sport, tra i quali non si annoverano più soltanto gli atleti e le società sportive direttamente coinvolte, in quanto trovano dimora anche sponsor, fruitori dei diritti di immagine, operatori pubblicitari e soprattutto compagini societarie che gestiscono le attività di gioco d'azzardo.

Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, si sottolinea, infatti, come sia sempre più rapido il proliferare di un consistente mercato lecito legato alle attività di gioco e scommessa, le quali, abbracciando ormai ogni aspetto – anche trasversale – legato alle attività sportive, generano profitti sempre crescenti.

Accanto allo sviluppo dell'economia lecita, tuttavia, si registra altresì una pericolosa deriva criminale che coinvolge le società sportive e gli atleti, alla ricerca

della vittoria con qualsiasi mezzo (anche illecito) e soprattutto la criminalità economica organizzata, fortemente legata alla crescita dilagante del fenomeno della dipendenza patologica da gioco e attratta dagli enormi margini di rendimento legati al fenomeno delle scommesse e dalla facilità di riciclaggio dei relativi proventi illeciti.

A ciò si aggiunga come i fenomeni criminali legati al mondo dello sport si siano lentamente affrancati dal mero coinvolgimento dei settori maggiormente esposti alla visibilità pubblica ed all'interesse mediatico come gli sport professionistici (calcio, ciclismo, sport olimpici, etc.), in quanto risulta sempre più crescente il manifestarsi di interessi illeciti nel mondo del dilettantismo e dello sport giovanile, mettendo ancor di più a repentaglio il futuro dello sport intero e della sua valenza sociale e culturale.

La deriva criminale di cui sopra, fortemente interessata alla manipolazione delle competizioni sportive, risulta altresì agevolata dalla ancora scarsa capillarità dei controlli e dei poteri di intervento da parte delle Autorità competenti e dalla carenza di un impianto normativo in grado di reprimere efficacemente il fenomeno criminoso.

Proprio per tale ragione, risulta sempre più sentita l'esigenza di irrobustire le misure preventive e repressive esistenti nell'ordinamento, al fine di garantire una efficace lotta allo sviluppo di pratiche criminali legate alla manipolazione delle competizioni sportive (il cd. *Match fixing*) ed all'esercizio abusivo dei giochi e delle scommesse.

L'intervento non riguarda tanto l'individuazione e repressione di condotte illecite in quanto tali, bensì la necessità di far fronte al continuo proliferare del germe della criminalità economica ed organizzata nell'ambito dell'economia lecita legata al mondo dello sport.

Se da un lato, infatti, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, le condotte illecite sopra richiamate ricevono già uno specifico trattamento repressivo da parte della L. 401/1989 e dalle ulteriori previsioni normative legate al contrasto della corruzione e dello sviluppo della criminalità organizzata, ciò che sino ad oggi è risultato del tutto estraneo all'interesse del legislatore concerne l'ambito della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche beneficiarie delle attività criminali suddette.

L'assenza di tali reati dal novero di quelli presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 rende pertanto il sistema repressivo sopra delineato molto meno efficace, considerata la minore capacità di aggressione ai capitali illeciti accumulati dalle compagini societarie coinvolte nella manipolazione delle competizioni sportive e negli abusi legati al gioco d'azzardo.

A ciò si aggiunga, altresì, che l'impianto normativo attualmente in vigore è caratterizzato da una limitata portata delle disposizioni di ablazione patrimoniale; ad oggi, infatti, le condotte delittuose previste dalla L. 401/1989 sono soggette alla disciplina generale della confisca ex art. 240 c.p. limitata alle *cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto*, e non vedono la possibilità di applicazione della misura maggiormente aggressiva della confisca per equivalente.

Proprio per far fronte alle carenze di cui sopra, il legislatore è attualmente impegnato nell'approvazione finale di un Disegno di legge (DDL A.C. 1638) volto a

recepire e dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive sottoscritta a Magglingen/Macolin il 18 settembre 2014.

Tale intervento – come si avrà modo di approfondire in seguito – si pone pertanto a completamento di un percorso iniziato circa trent'anni or sono e resosi ormai sempre più necessario, volto a contrastare il crescente dilagare di episodi criminali e di frode legati alle attività sportive attraverso l'irrigidimento della risposta repressiva e l'estensione della stessa anche nei confronti delle persone giuridiche ivi coinvolte.

2. La normativa interna in materia di frodi sportive ed esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa: la L. 401/1989

L'impianto normativo di riferimento per quanto concerne la repressione delle ipotesi criminose legate alle manifestazioni sportive ed alle attività di gioco e scommesse è la L. 401/1989, recante *interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*.

Come è noto, tale provvedimento normativo è intervenuto per arginare il fenomeno illecito degli eventi sportivi truccati, dilagato tra gli anni '70 ed '80 per via delle sistematiche scommesse clandestine effettuate dagli stessi partecipanti alle competizioni o da soggetti in ogni caso direttamente coinvolti nello svolgimento degli incontri (arbitri, dirigenti, allenatori, etc.).

In precedenza, infatti, l'ordinamento penale, in ragione del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo ed a causa dell'assenza di un chiaro ed univoco impianto normativo, era riuscito con estrema difficoltà a perseguire e reprimere determinate condotte ingannevoli legate al mondo dello sport.

L'unica fattispecie di reato potenzialmente riconducibile alle ipotesi di frode sportiva era, infatti, quella della truffa ex art. 640 c.p., la quale tuttavia non lasciava gli interpreti indenni da difficoltà applicative con riferimento agli illeciti sportivi, legate in particolare alla necessaria realizzazione di tutti gli elementi costitutivi della truffa stessa (gli artifici o raggiri, l'induzione in errore, il danno patrimoniale, il nesso di causalità tra la condotta sportiva illecita e l'evento, consistente, principalmente, nel risultato artefatto della competizione).

La L. 401/1989, è intervenuta pertanto con lo scopo di fornire un serio grimaldello atto a scardinare le frodi sportive, ponendosi non soltanto a tutela degli interessi finanziari dello Stato in relazione alle attività di gioco d'azzardo e scommessa, ma altresì quale garante dei principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive anche nell'interesse della collettività.

La ratio della legge si incentra pertanto sulla necessità di garantire la regolarità delle competizioni sportive e la genuinità dei risultati, proteggendoli da infiltrazioni criminali fortemente interessate a manipolare il carattere di imprevedibilità insito nello sport al fine di conseguire un tanto facile quanto indebito profitto.

Senza voler qui affrontare un eccessivo approfondimento esegetico delle fattispecie criminose previste dalla L. 401/1989, occorre tuttavia richiamare alla mente – per quanto qui di interesse – quali siano le principali condotte di reato previste dal legislatore per far fronte alle esigenze di cui sopra.

Nello specifico, si fa riferimento ai reati di *frode in competizione sportiva*, previsto dall'art. 1 e di *esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa* di cui all'art. 4 della L. 401/1989, reati che – come si avrà modo di approfondire in seguito – a breve assumeranno rilevanza anche quali reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Quanto alla *frode in competizione sportiva*, l'art. 1 della L. 401/1989 delinea due tipologie di condotte delittuose, entrambe sorrette dal dolo specifico, caratterizzato dalla finalità di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Trattasi di fattispecie riconducibili alla categoria dei delitti di attentato a consumazione anticipata in cui il bene tutelato è costituito dalla lealtà e dalla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche.

La prima delle due condotte – strutturata sulla falsariga del delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p. – è incentrata sull'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti.

Ai sensi del comma secondo dell'articolo in esame, inoltre, la punibilità è estesa anche ai partecipanti della competizione che abbiano accettato il denaro o altra utilità o vantaggio ovvero che ne abbiano accolto la promessa.

La seconda parte dell'art. 1, invece, introduce una condotta connotata da maggiore genericità (la cd. frode generica), incardinata sul compimento eterogeneo di *altri atti fraudolenti* diretti ad alterare la competizione sportiva influenzando fraudolentemente sul suo genuino risultato.

In via generale, le fattispecie criminose sopra descritte si considerano integrate nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta.

Quanto ai soggetti attivi del reato descritto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che entrambe le fattispecie delittuose previste dalla norma in analisi sono connotate da una ampia apertura soggettiva, volte ad *attrarre nell'orbita penale condotte poste in essere non solo dallo sportivo in quanto tale, ma da qualsiasi soggetto anche estraneo al mondo sportivo*¹.

Tale apertura interpretativa, come si vedrà in seguito, dispiegherà certamente i suoi effetti anche in ottica di repressione del reato suddetto quale reato presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il descritto reato di frode in competizioni sportive non è tuttavia l'unica fattispecie criminosa prevista dalla L. 401/1989 degna di odierno interesse, in quanto

¹ Ex multis, Cass. Pen. Sez. III, 23 marzo 2015 n. 31623.

con tale provvedimento il legislatore ha inteso altresì reprimere tutta una serie di condotte relative all'*esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa*.

L'art. 4 della L. 401/1989 delinea infatti un'ingente quantità di fattispecie delittuose e contravvenzionali volte a contrastare fortemente lo sviluppo delle attività illecite legate al settore del gioco d'azzardo, limitando così l'appetibilità delle stesse per la criminalità organizzata e per le attività di riciclaggio dei relativi proventi illeciti.

Nello specifico, rientrano tra le condotte stigmatizzate dal richiamato articolo:

- quali fattispecie delittuose:
 - o l'esercizio abusivo dell'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
 - o l'organizzazione di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
 - o l'organizzazione, l'esercizio o la raccolta a distanza, senza la prescritta concessione, di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- quali fattispecie contravvenzionali:
 - o l'esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
 - o la vendita sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché la partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
 - o l'organizzazione, l'esercizio o la raccolta a distanza – ancorché effettuata dal titolare della concessione – di qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;
 - o la pubblicizzazione dell'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti abusivamente, nonché la pubblicizzazione in Italia di giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
 - o la partecipazione a concorsi, giochi o scommesse gestiti abusivamente.

Infine, ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 4 della L. 401/1989, le sanzioni previste per le condotte di cui sopra sono estese altresì a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, nonché a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi

pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

L'impianto normativo così delineato risulta pertanto idoneo a reprimere un ampio spettro di condotte illecite connesse al mondo dello sport, le quali possono ritenersi altresì potenzialmente commissibili nell'interesse o a vantaggio delle compagini societarie coinvolte.

I reati richiamati, infatti, spaziano da fattispecie del tutto aperte, caratterizzate dalla messa in pericolo attraverso atti fraudolenti o corruttivi della genuinità delle manifestazioni e della lealtà sportiva, sino ad atti di esercizio abusivo di attività di gioco d'azzardo, vero e proprio substrato per la proliferazione di fitte ramificazioni criminali, anche a livello organizzato e transnazionale.

3. La spinta della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive (cd. Convenzione Magglingen/Macolin)

La necessità di intervenire al fine di contrastare il dilagante sfruttamento illecito dei contesti sportivi risulta ampiamente sentita – sebbene non da lungo tempo – anche a livello sovranazionale.

In data 18 settembre 2014, infatti, nel corso della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa, svoltasi nella cittadina elvetica di Magglingen/Macolin, veniva aperta alla firma la Convenzione relativa alla *manipolazione delle competizioni sportive* (STCE n. 215).

Destinatari della stessa sono gli Stati membri del Consiglio d'Europa, unitamente ad altri Stati già Parti della Convenzione culturale europea o dell'UE, a Paesi che godono dello *status* di Osservatore presso il Consiglio d'Europa, nonché ad altri Stati non membri del Consiglio d'Europa la cui presenza è avvenuta su invito da parte del Comitato dei Ministri dello sport.

La Convenzione – che si inserisce nel solco già tracciato dal Consiglio d'Europa in materia di difesa dell'integrità delle pratiche sportive e di lotta al *doping* ed alla corruzione – è stata predisposta all'esito di un importante studio svolto dall'EPAS (*Enlarged Partial Agreement on Sport*) su raccomandazione del Comitato dei Ministri dello Sport, all'esito del quale veniva segnalata la necessità di irrobustire gli strumenti giuridici internazionali in materia di tutela delle manifestazioni sportive contro le frodi e le attività illecite.

Occorre sottolineare, invero, come alcune delle peculiarità delle attività illecite in ambito sportivo fossero già in precedenza sottoposte all'attenzione di importanti Convenzioni sovranazionali in tema di criminalità organizzata e corruzione:

- la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 15.11.2000 (cd. Convenzione di Palermo);
- la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31.10.2003 (cd. Convenzione di Merida).

Tali provvedimenti, tuttavia, non intervenivano espressamente con riferimento alle ipotesi di manipolazione delle competizioni sportive *tout court*, realizzatesi eventualmente fuori dal contesto della criminalità organizzata di tipo transnazionale ovvero delle ipotesi corruttive in senso proprio.

La Convenzione di Magglingen/Macolin, pertanto, muove proprio dall'esigenza di elaborare un quadro comune – europeo e globale – in grado di riunire ed integrare tutte le misure preventive e repressive a tutela dello sport e delle attività economiche ad esso connesse e contrastare i fenomeni di *manipolazione delle competizioni sportive*.

Con tale espressione, nel dettaglio, il Consiglio d'Europa fa riferimento a tutte le possibili distorsioni intenzionali ed irregolari delle dinamiche o degli esiti di una competizione sportiva, realizzate al fine di incidere in tutto o in parte sul carattere di imprevedibilità e di aleatorietà della stessa, allo scopo di ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Scopo principale della Convenzione è pertanto quello di eliminare i rischi di corruzione, di alterazione delle scelte e di qualsiasi altro tipo di frode o abuso legati al mondo dello sport, nonché di frenare la rapida ascesa della criminalità organizzata, specialmente di tipo transnazionale, interessata allo sviluppo delle scommesse sportive illecite.

Tali obiettivi, potranno ritenersi raggiunti soltanto attraverso lo sviluppo costante e rigido dei principi di buona *governance* e di eticità nello svolgimento di tutte le attività connesse allo sport, siano esse economiche, atletiche e ludiche e siano esse realizzate da persone fisiche o nell'ambito delle attività imprenditoriali.

Nello specifico, la Convenzione esorta gli Stati firmatari ad adeguare gli ordinamenti interni attraverso l'adozione di particolari misure preventive e repressive volte, tra il resto, a:

- prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni delle competizioni sportive, anche attraverso la sensibilizzazione delle parti interessate ed un'implementazione dei controlli sulle manifestazioni maggiormente esposte ai rischi di infiltrazione della criminalità;
- promuovere la cooperazione nazionale e internazionale tra le Autorità pubbliche e le Organizzazioni coinvolte;
- agevolare le attività di indagine e di vigilanza da parte delle Autorità di controllo contro le frodi sportive e le attività di scommesse illecite;
- incentivare il flusso di informazioni sulla lotta agli illeciti sportivi anche attraverso la predisposizione di una piattaforma nazionale incaricata di affrontare tutti gli aspetti di analisi e coordinamento tra le Autorità;
- incentivare la segnalazione delle operazioni sospette che possano essere considerate una violazione delle regole contro la manipolazione delle competizioni sportive;
- assicurare l'adeguata trasparenza in merito ai finanziamenti delle organizzazioni sportive;

- sviluppare un sistema basato sulla prevenzione dei conflitti di interesse e dell'abuso di informazioni privilegiate da parte degli operatori coinvolti nell'offerta di scommesse sportive ovvero nell'organizzazione delle competizioni;
- contrastare l'infiltrazione delle attività illecite, consentendo la chiusura o la limitazione dell'accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori;
- sensibilizzare i soggetti coinvolti in merito alle conseguenze della manipolazione delle competizioni e alla relativa attività di contrasto mediante educazione, formazione e diffusione delle informazioni.

Ambito maggiormente interessato dall'intervento della Convenzione risulta tuttavia quello relativo al diritto penale sostanziale, disciplinato dal capo IV della stessa, ispirato alla necessità di fornire in ciascuno degli Stati firmatari una precisa ed efficace risposta repressiva e sanzionatoria ai fenomeni criminali in ambito sportivo.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 della Convenzione, infatti, gli Stati firmatari dovranno integrare gli ordinamenti interni (laddove necessario) con norme che permettano di sanzionare penalmente la manipolazione delle competizioni sportive, quale pratica implicante atti di coercizione, corruzione o fraudolenti, ipotesi di riciclaggio dei proventi derivanti da tali attività criminose, nonché casi di favoreggiamento e di concorso nei reati di cui sopra.

L'intento della Convenzione in tale ambito risulta pertanto non già quello di creare fattispecie delittuose *ad hoc*, né di sovrapporre impianti definitivi ulteriori rispetto a quelli già delineati dagli ordinamenti interni e dalle ulteriori Convenzioni in materia di lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata, bensì di ricondurre le condotte di manipolazione delle competizioni sportive ad ipotesi affini ai concetti di estorsione, corruzione o truffa già disciplinate dagli ordinamenti interni e di richiederne la repressione laddove ciò non sia previsto.

Tale esigenza, risulta già ampiamente soddisfatta dall'ordinamento nostrano, in quanto le ipotesi sopra descritte trovano risposta repressiva non soltanto nelle generiche disposizioni del codice penale e civile relative all'estorsione (art. 629 c.p.), alle corruzioni (artt. 318 ss c.p. e 2635 ss. c.c.) ed alla truffa (art. 640 c.p.); esse, infatti, ricevono altresì una precisa collocazione nelle previsioni della L. 401/1989 la quale – come sopra si è avuto modo di approfondire – stigmatizza nello specifico proprio le ipotesi di frode nelle competizioni sportive così come delineate dalla Convenzione.

Quanto agli aspetti che qui maggiormente assumono interesse, occorre sottolineare come tra le principali disposizioni della Convenzione vi sia quella prevista dall'art. 18, la quale richiede agli Stati firmatari di adottare misure legislative necessarie ad assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili delle condotte illecite richiamate nella Convenzione stessa, laddove tali fatti siano commessi a loro vantaggio da soggetti ad esse funzionalmente collegate.

Il collegamento soggettivo di cui sopra potrà verificarsi ogni qualvolta il reato sia commesso da un soggetto investito di un ruolo apicale in seno alla persona

giuridica stessa, attribuito dall'esercizio di poteri di rappresentanza, di decisione e di controllo, nonché da parte di soggetti sottoposti all'autorità e vigilanza dei soggetti di cui sopra qualora il reato sia reso possibile dall'omessa vigilanza o controllo da parte di quest'ultimi.

In tale contesto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 23 della Convenzione, gli Stati firmatari dovranno altresì intervenire al fine di adottare le misure legislative necessarie ad assicurare che le persone giuridiche dichiarate responsabili per la commissione a loro vantaggio degli illeciti sportivi ricevano una risposta sanzionatoria adeguata.

Segnatamente, l'arsenale sanzionatorio predisposto negli ordinamenti interni dovrà caratterizzarsi dalla presenza di sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché da sanzioni di tipo interdittivo tra cui si annoverano:

- l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
- l'assoggettamento alla sorveglianza giudiziaria;
- la liquidazione giudiziaria.

Da ultimo, si segnala altresì la richiesta da parte della Convenzione di adeguare gli ordinamenti interni dotandoli di misure di ablazione patrimoniale (sequestro e confisca) applicabili in caso di condanna per gli illeciti sportivi, anche con riferimento a merci, documenti e altri strumenti usati o destinati a essere usati per commettere i reati, nonché ai proventi di tali reati, anche ricorrendo all'istituto della confisca per equivalente di proprietà del valore corrispondente ai proventi realizzati.

Quanto all'entrata in vigore della Convenzione, occorre sottolineare come tale termine coinciderà con il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ratifica da parte di cinque Stati firmatari, di cui almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa.²

4. L'impatto della Convenzione di Magglingen/Macolin sul D.Lgs. 231/2001

Alla luce di quanto sopra descritto, appare pacifico come la disposizione di cui all'art. 18 della Convenzione, relativa alla necessità di predisporre una risposta sanzionatoria nei confronti delle persone giuridiche che in qualche modo abbiano beneficiato della commissione degli illeciti sportivi, possa agevolmente traspirare, con riferimento all'impianto normativo nostrano, nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2001.

Con la ratifica della Convenzione, tra il resto, si rende pertanto necessario che il legislatore nazionale affronti un attento esame dell'impianto normativo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, al fine di adattare l'ordinamento interno alle esigenze preventive e repressive dettate a livello sovranazionale.

² Alla data odierna, la Convenzione risulta ratificata da soli quattro Stati (Norvegia, Ucraina, Portogallo e Moldavia), tutti membri del Consiglio d'Europa.

Ciò dovrà certamente avvenire mediante l'inclusione nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 di tutte quelle fattispecie criminose che possano integrare ipotesi di manipolazione delle competizioni sportive così come delineate nella Convenzione, nonché di riciclaggio dei proventi relativi alla commissione delle stesse.

Invero, come si è avuto modo di accennare nel capitolo che precede, la Convenzione non ha delineato tassativamente i confini tipici delle condotte di manipolazione delle competizioni sportive (evitando così di creare contrasti con gli ordinamenti interni che già prevedono la repressione di tali episodi criminosi), limitandosi a descriverne i caratteri generali e la portata offensiva delle stesse, riconducendole a *pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente* così come definite e categorizzate dai singoli ordinamenti interni.

A ciò consegue che, con riferimento alla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, il legislatore sarà chiamato ad individuare nel dettaglio tutte le fattispecie criminose riconducibili alle condotte sopra descritte che allo stato ancora non figurano tra i reati presupposto della responsabilità degli enti e prevederne l'inserimento nel catalogo 231.

In tal senso, va sottolineato come l'ordinamento interno appaia già parzialmente in linea con quanto richiesto a livello sovranazionale, in quanto gran parte delle condotte assimilate dalla Convenzione alle manipolazioni delle competizioni sportive possono trovare dimora non soltanto nell'ambito dell'impianto repressivo destinato alle persone fisiche, bensì anche entro i confini del D.Lgs. 231/2001.

In via esemplificativa, si pensi a tal proposito a tutte le ipotesi corruttive pubbliche e tra privati (richiamate dagli artt. 25 e 25-ter D.Lgs. 231/2001), alle fattispecie relative alla criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001), alle ipotesi di condotte fraudolente commesse nei confronti dello Stato o di altri Enti pubblici (art. 24 D.Lgs. 231/2001), nonché ai delitti di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001), condotte già da diversi anni destinatarie di attenzione anche in ottica di repressione delle persone giuridiche e potenzialmente applicabili, seppur talvolta in modo pericolosamente estensivo, ad ipotesi generiche di manipolazione delle competizioni sportive.

Ciò che tuttavia risulta assente nell'impianto normativo del D.Lgs. 231/2001 è proprio la precisa e tassativa individuazione tra i reati presupposto di tutte le sopra descritte ipotesi delittuose e contravvenzionali previste dalla L. 401/1989 e univocamente dirette alla repressione delle frodi sportive e dell'abuso delle attività di gioco e scommesse.

Tali condotte – alla luce di quanto disposto nella Convenzione in esame – non potranno più rimanere estranee all'universo della responsabilità da reato degli enti.

Risulta infatti ormai del tutto indispensabile provvedere ad un inasprimento della portata repressiva dell'ordinamento interno relativo alla responsabilità da reato degli enti, al fine di renderlo maggiormente in grado di aggredire gli ingenti capitali illeciti correlati allo sviluppo a livello organizzato e imprenditoriale delle condotte di frode sportiva e degli abusi nella gestione delle scommesse, nonché ad irrobustirne

gli aspetti preventivi, auspicando un positivo incremento della *compliance* aziendale anche in relazione alle attività svolte in ambito sportivo.

5. L'imminente introduzione degli illeciti sportivi nel D.Lgs. 231/2001 ad opera del Disegno di legge A.C. 1638

A questo punto della trattazione occorre sottolineare come le sopra descritte esigenze di implementazione del sistema preventivo e repressivo in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche siano finalmente pervenute all'attenzione del legislatore interno, mosso dall'esigenza di far fronte una volta per tutte ai ripetuti scandali sportivi ed al dilagare della criminalità legata al mondo delle scommesse sportive illecite.

È infatti attualmente in fase di esame presso la Camera dei Deputati il Disegno di Legge A.C. 1638, (già in precedenza approvato dal Senato in data 27 febbraio 2019) recante *ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive fatta a Magglingen il 18 settembre 2013*.

In verità, va evidenziato come tale provvedimento non costituisca una assoluta novità nell'ambito dei lavori parlamentari di adeguamento dell'ordinamento interno alle esigenze sovranazionali, in quanto si introduce nel solco già tracciato dalla precedente Legislatura con il Disegno di legge n. 2980, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 22 novembre 2017 ma mai giunto a completamento a causa della fine del mandato legislativo.

L'odierno Disegno di legge, la cui approvazione definitiva risulta ormai imminente, si pone dunque l'obiettivo di rispondere esaustivamente alle esigenze dettate dalla Convenzione di Magglingen/Macolin per il contrasto ai fenomeni illeciti legati agli eventi sportivi, autorizzandone la ratifica ed ordinandone l'esecuzione a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Quanto alle specifiche innovazioni contenute nel testo del Disegno di legge occorre ribadire come esso abbia una portata quasi residuale, in quanto gran parte delle misure richieste dalla Convenzione, trovano già dimora nell'ordinamento nostrano.

Segnatamente, sono già presenti disposizioni relative allo sviluppo della cooperazione tra gli operatori sportivi e le Autorità di regolamentazione, nonché – come si è visto in precedenza – fattispecie di reato volte a reprimere direttamente le ipotesi di manipolazione delle competizioni sportive commesse dalle persone fisiche.

Gli elementi di novità previsti dal legislatore interno risultano pertanto limitati a soli tre punti essenziali di seguito riportati.

1. l'individuazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale Autorità nazionale incaricata, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione, di attuare la regolamentazione delle scommesse sportive e applicare le misure di contrasto della manipolazione delle competizioni sportive e delle scommesse; va precisato che tra le attribuzioni dell'Agenzia potranno pertanto rientrare:

- la gestione dei flussi comunicativi con le altre pertinenti Autorità o piattaforme nazionali in merito a scommesse sportive illegali, irregolari o sospette e alle violazioni dei regolamenti in materia;
- l'attuazione di azioni di limitazione o sospensione delle offerte di scommesse sportive a scopo preventivo;
- l'implementazione di meccanismi di collaborazione con e tra le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse volti al rispetto delle regole inerenti il conflitto di interessi e l'abuso di informazioni privilegiate;
- il controllo sulla tracciabilità dei flussi finanziari e dei mezzi di pagamento relativi alle scommesse.

Sul punto si segnala altresì come l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – quale Autorità regolatrice del comparto del gioco pubblico – attualmente si occupi già, in linea con quanto previsto nella Convenzione, del controllo relativo ai flussi delle scommesse e dell'operato dei concessionari al fine di contrastare fenomeni illeciti, nonché delle attività di raccordo e analisi delle informazioni a scopo preventivo e investigativo.

2. L'estensione delle misure di ablazione patrimoniale in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti di frode sportiva o di esercizio abusivo delle attività di scommessa.

Nello specifico, l'art. 4 del Disegno di legge, in attuazione dell'art. 25 della Convenzione prevede l'applicazione della confisca penale obbligatoria delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servono o furono destinati a commettere i suddetti delitti ovvero delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al delitto medesimo; tale confisca, nel caso non sia possibile aggredire direttamente i beni di cui sopra, potrà avvenire anche per equivalente, vale a dire su beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del delitto e di cui il reo abbia la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.

3. L'implementazione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 con l'introduzione all'art. 25-quaterdecies dei delitti e delle contravvenzioni previste dagli artt. 1 e 4 della L. 401/1989.

Tale ultimo punto richiama l'intervento forse dotato di maggior rilievo presente nel corpo normativo del Disegno di legge A.C. 1638, recante l'estensione del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001.

La novella, oltre a dare esecuzione a quanto previsto dall'art. 18 della Convenzione di Magglingen/Macolin, muove infatti dall'esigenza – da tempo sentita anche a livello nazionale – di rendere più rigoroso il regime delle conseguenze patrimoniali e interdittive dirette nei confronti delle persone giuridiche coinvolte nelle

attività criminali collegate alle frodi sportive ed all'esercizio abusivo delle attività di gioco o scommesse.

Nello specifico, l'art. 5 del Disegno di legge prevede l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-quaterdecies rubricato *reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*.

L'articolo in questione comporta pertanto l'implementazione dell'elenco tassativo dei reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche con l'inclusione dei delitti e delle contravvenzioni previste dagli artt. 1 e 4 della L. 401/1989 commesse nell'interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti ad essa funzionalmente collegati.

Sulla base di quanto previsto dal Disegno di legge, l'impianto sanzionatorio individuato per i reati di cui sopra sarà il seguente:

- in caso di commissione di delitti, si applicherà all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- in caso di commissione di fattispecie contravvenzionali, verrà comminata la sanzione pecuniaria sino a 260 quote.

Merita a questo punto soltanto ricordare, in via generale e per sommi capi, la struttura bifasica di commisurazione della sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2001, infatti, l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria deve avvenire mediante l'assegnazione di quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000 per ciascun illecito amministrativo derivante da reato, laddove il valore della singola quota potrà variare da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Al contempo, l'art. 11 del D.Lgs. 231/2001 prevede che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice debba determinare il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In secondo luogo, esaurita la determinazione del numero delle quote per l'irrogazione della sanzione, il giudice dovrà procedere con l'indicazione dell'importo monetario della singola quota applicabile al caso concreto, fissato a seguito della valutazione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione irrogata.

Da ultimo, quanto all'impianto sanzionatorio di tipo interdittivo destinato agli illeciti sportivi, l'art. 5 comma 2 del Disegno di legge prevede che per la sola condanna relativa a uno dei delitti previsti dagli artt. 1 e 4 L. 401/1989 (e non già anche in caso di commissione di una fattispecie contravvenzionale) potranno essere irrogate per una durata non inferiore ad un anno le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione - salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio -, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, nonché divieto di pubblicizzare beni o servizi).

6. Note conclusive: gli effetti della novella sui Modelli 231

In conclusione, preme sottolineare come l'imminente (e quasi certa) introduzione degli illeciti di manipolazione delle competizioni sportive e delle attività di gioco e scommessa nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 comporterà sicuramente degli immediati effetti operativi ed interpretativi.

Per quanto concerne la portata soggettiva della novella, se da un lato, invero, paiono non sussistere particolari problematiche con riferimento all'individuazione – tra l'altro relativamente settoriale – degli enti destinatari della stessa (tenuto conto delle già risolte dispute interpretative in merito all'estensione della normativa alle società sportive ed in particolare a quelle dilettantistiche), maggiori criticità potranno svilupparsi in conseguenza delle ingenti aperture interpretative in ordine ai soggetti potenzialmente idonei a commettere i delitti di frode sportiva previsti dall'art. 1 della L. 401/1989.

Come si è visto nei capitoli che precedono, infatti, la norma richiamata mira a stigmatizzare le condotte fraudolente e corruttive lesive del leale svolgimento delle manifestazioni sportive, senza delimitare in modo rigido il proprio ambito soggettivo di applicazione, potendosi estendere, pertanto, anche ai fatti commessi da soggetti differenti rispetto al singolo atleta coinvolto nella competizione.

Tra questi, potranno certamente trovare dimora tutta una serie attori economicamente coinvolti nel mondo dello sport, tra cui si annoverano – a titolo esemplificativo e per quanto qui di interesse – dirigenti e personale di società sportive, pubblicitarie, televisive o legate ad attività di gioco d'azzardo e scommessa, tutti soggetti potenzialmente interessati ad una eventuale distorsione illecita del carattere di imprevedibilità dell'evento sportivo.

L'apertura interpretativa di cui sopra, non potrà che avere effetti altrettanto estensivi in ottica di *risk assessment* e di individuazione delle aree aziendali potenzialmente a rischio di commissione dei reati presupposto delle responsabilità ex art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001, imponendo un significativo sforzo altresì in ottica di predisposizione dei presidi volti alla prevenzione delle condotte illecite da parte di tali soggetti.

Tanto argomentato con riferimento alla portata soggettiva della novella, occorre sottolineare come gli aspetti maggiormente sottoposti all'attenzione degli addetti ai lavori e degli interpreti interesseranno proprio l'attività di implementazione dei protocolli di prevenzione di cui ai Modelli 231, sì da adeguarli e renderli idonei a prevenire la commissione delle nuove categorie di reati.

In primo luogo, sarà infatti necessario individuare ed irrobustire l'attenzione preventiva nei confronti di tutte quelle condotte interne alle compagini societarie che possano trasformarsi o anche solo celare attentati alla liceità e lealtà delle competizioni agonistiche e delle attività di gioco d'azzardo ad esse connesse.

A tal fine, gli enti coinvolti potranno certamente trarre giovamento da una pregressa e attenta attività di *compliance* finalizzata alla redazione ed implementazione dei Modelli 231 con presidi volti a contrastare il verificarsi di condotte affini alle ipotesi di frode sportiva quali quelle corruttive, di traffico di influenze illecite, nonché dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti e delle fattispecie delittuose di tipo associativo, anche transnazionali.

In tal senso, quantomeno in sede di prima applicazione, potrà risultare decisivo, in ottica di prevenzione degli illeciti sportivi, adattare anche alla prevenzione di tali reati tutti quei presidi già presenti nei Modelli 231 volti a:

- garantire la verifica e la tracciabilità dei processi decisionali e dei flussi finanziari, con particolare riferimento a quelli inerenti ai soggetti coinvolti nelle competizioni sportive;
- garantire il rispetto delle disposizioni interne in materia di segregazione delle funzioni e di gestione dei rapporti con terze parti (pubbliche o private) in grado di influenzare l'andamento delle competizioni stesse;
- implementare i controlli in ambito di gestione delle attività di sponsorizzazione, omaggistica, richiesta e gestione di contributi pubblici o privati, etc.;
- facilitare lo scambio di informazioni, in ottica di implementazione dei rapporti collaborativi con le Autorità di regolamentazione e con le Federazioni sportive;
- agevolare l'utilizzo dei canali comunicativi e di segnalazione interna delle condotte anomale;
- con esclusivo riferimento agli operatori economici destinatari della normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007, implementare il sistema organizzativo interno volto ad adempiere correttamente ed efficacemente agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di analisi del rischio di esposizione a fenomeni di riciclaggio e di pronta segnalazione all'Autorità delle operazioni sospette.

In conclusione – in attesa di ricevere preziose indicazioni giurisprudenziali in tema di idoneità dei Modelli 231 con riferimento agli illeciti sportivi commessi nell'interesse o a vantaggio delle società – gli enti coinvolti dall'introduzione di tali reati nel D.Lgs. 231/2001 saranno chiamati quantomeno ad dare vita e concreta attuazione a tutti quei presidi volti allo sviluppo di un buon livello di eticità d'impresa e di una maggiore attenzione ai principi di correttezza, integrità e trasparenza nello svolgimento delle attività sportive o di quelle ad esse correlate, in modo da consentire il più a lungo possibile la salvaguardia delle caratteristiche di genuinità ed imprevedibilità tipiche dello sport.